

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

25/01/2012 Avvenire - Nazionale	3
L'Ici in pensione , si apre l'era dell Imu	
25/01/2012 Il Sole 24 Ore	7
Monopoli e clienti dell'imperatore	
25/01/2012 Il Sole 24 Ore	9
Calcolo dell'Imu in cinque mosse sull'Ici di cassa 2010	
25/01/2012 Il Sole 24 Ore	10
Esclusive «vigilate» nei grandi enti	
25/01/2012 ItaliaOggi	12
La norma salvapartiti c'è sempre	
25/01/2012 ItaliaOggi	13
L'Imu sui fabbricati invenduti tagliabile fino al 3,8 per mille	
25/01/2012 La Stampa - SAVONA	14
Quiliano, presto al lavoro un squadra anti evasori	
25/01/2012 MF	15
Lo Stato ritira 30 mld dalle banche	
25/01/2012 MF	17
Derivati, la Cassazione bocchia i pm	
25/01/2012 QN - Il Giorno - Varese	18
«Lo Stato ci lasci l'Imu, non chiederemo altro»	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

10 articoli

Dopo vent'anni addio all'imposta comunale sugli immobili. Ecco che cosa cambia anche per il settore non profit

L'Ici in pensione , si apre l'era dell'Imu

PATRIZIA CLEMENTI

Dopo quasi 20 anni l'ICI, imposta comunale sugli immobili, esce di scena, lasciando il posto ad un nuovo tributo, sempre di competenza comunale e sempre relativo agli immobili, l'IMU, imposta municipale propria. L'alternanza tra le due imposte era stata prevista, ma solo a partire dal 2014, dal decreto sul federalismo municipale, il D.Lgs. 23/2011 (che oltre all'IMU propria ha istituito anche quella secondaria, la cui decorrenza non è stata invece modificata); l'anticipato avvicendamento è stato disposto dal cosiddetto decreto "Salva-Italia", il decreto legge 201/2011 (conv. L. 214/2011). Quella che è entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, però, è una versione dell'IMU sperimentale e provvisoria che ha una sua propria disciplina, solo in parte coincidente con quella delineata dal decreto legislativo 23/2011, e una durata prestabilita: dal 2012 al 2014; dal 2015 l'IMU "transitoria" lascerà il passo a quella "propria". L'articolo 13 del cosiddetto decreto legge 201/2011 stabilisce infatti che «l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015». Per individuare la disciplina dell'IMU in vigore nel triennio 2012-2015 occorre "incrociare" le leggi che regolano l'ICI (il D.Lgs. 504/1992), l'IMU a regime (gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011) e l'IMU sperimentale (l'art. 13 del D.L. 201/2011). Di seguito ne tratteggiamo gli aspetti principali, per quanto di interesse degli enti non profit.

1. Ambito soggettivo e oggettivo dell'imposta. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Gli immobili oggetto dell'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Occorre precisare che ai fini dell'imposta deve intendersi: - per fabbricato, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; - per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; non sono però considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori, - per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole. Sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta, gli immobili che non rientrano in queste tipologie come, ad esempio i terreni agricoli normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli utilizzati per attività diverse da quelle agricole, i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative (cfr C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993).

2. Base imponibile. L'IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato in maniera analoga a quanto previsto per l'ICI, salvo l'applicazione di moltiplicatori maggiorati. In pratica, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 %,

devono essere applicati i moltiplicatori: -160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7; - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); -140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (il moltiplicatore sarà aumentato a 65 a decorrere dall'1.1.2013). a cura di PATRIZIA CLEMENTI con la collaborazione di: GIAN MARIO COLOMBO - ANDREA GAMBA - LIVIA MARTINELLI - FLAVIO PIZZINI - CARLO REDAELLI - SERGIO RICCI - GIOVANNA ROSSI - MAURIZIO SETTI - ROBERTO ZAMBIASI. Coordinatore MASSIMO CALVI segue dalla prima pagina Per i terreni agricoli, al reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25 % viene applicato un moltiplicatore pari a 130; per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore di mercato. 3. Aliquote. L'aliquota dell'IMU ordinaria è lo 0,76%. I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o diminuirla mediante delibera del consiglio comunale sino a 0,3 punti percentuali. I Comuni possono ridurre l'aliquota ordinaria fino allo 0,4% nel caso di: - immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR), - immobili posseduti da soggetti IRES, compresi, quindi, gli enti non profit, - immobili locati. Sono previste aliquote inferiori in relazione a particolari ipotesi: - per le abitazioni principali e le loro pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, con facoltà per il Comune di aumentarla o diminuirla di 0,2 punti percentuali; si tenga presente però che gli immobili degli enti non possono mai essere considerati abitazioni principali; - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è stabilita allo 0,2%, i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,1 %. 4. Esenzioni. Nell'IMU transitoria sono previste una serie di ipotesi di esenzione dall'imposta. Per individuare le fattispecie agevolate l'articolo 13 del D.L. 201/2011 rinvia all'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011, ciò significa che le esenzioni previste per l'IMU transitoria sono le medesime di quelle che si applicheranno all'IMU propria e, in molti casi, sono le stesse già previste ai fini ICI (vengono infatti richiamate le esenzioni di cui all'articolo 7, lett. b), c), d), e), f), h), i) del D.Lgs. 504/1992). Più precisamente sono esenti dall'IMU: - gli immobili posseduti dallo Stato; - gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7 c. 1, lett. b, D.Lgs. 504/1992); - i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 29.9.73 n. 601 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.) (art. 7 c. 1, lett. c, D.Lgs. 504/1992); - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7 c. 1, lett. d, D.Lgs. 504/1992); - i fabbricati di proprietà della Santa Sede, cioè quelli indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto 11.2.29 e reso esecutivo con L. 27.5.29 n. 810 (art. 7 c. 1, lett. e, D.Lgs. 504/1992); - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione da ILOR dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7 c. 1, lett. f, D.Lgs. 504/1992); - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.77 n. 984 (art. 7 c. 1, lett. h, D.Lgs. 504/1992); - gli immobili utilizzati da non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 20.5.85, n. 222 (cioè le attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) (art. 7 c. 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992). A differenza di quanto previsto dalla disciplina ICI non sono esenti dall'IMU i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati ad attività assistenziali, di cui alla L. 5.2.92, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette (art. 7 c. 1, lett. g, DLgs. 504/1992). L'esenzione che maggiormente riguarda le parrocchie è di gran lunga quella prevista per gli edifici di culto e le relative pertinenze; in forza della quale non sono assoggettate all'imposta, oltre agli edifici di culto, anche

l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti al servizio della parrocchia, l'oratorio e le altre strutture nelle quali vengono svolte le attività di catechesi, gli incontri e le iniziative parrocchiali che non si configurano come attività commerciali; sul tema si veda la Risoluzione 3.3.2004, n. 1/DF che è relativa all'ICI, ma che è del tutto applicabile anche all'IMU dal momento che la previsione di esenzione è esattamente la stessa. Altra ipotesi di esenzione rilevante per gli enti ecclesiastici - soprattutto per quelli diversi dalle parrocchie per le quali, come abbiamo visto, è particolarmente rilevante l'ipotesi relativa agli edifici di culto e loro pertinenze - è quella prevista dalla lettera i) del D.Lgs. 504/1992, in forza della quale sono esenti gli immobili destinati totalmente alle attività di religione o culto (esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, missione, catechesi, educazione cristiana); questa norma consente, ad esempio, di non assoggettare a tassazione gli immobili destinati a seminario e quelli utilizzati dagli istituti religiosi come sede delle proprie comunità. La stessa lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992 contempla un'altra fattispecie di esenzione di interesse degli enti non commerciali, compresi gli enti ecclesiastici: quella che riguarda gli immobili totalmente destinati ad una serie di attività di particolare rilevanza sociale (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). I nostri lettori ricordano certamente che con riferimento a questa esenzione in ambito ICI sono state sollevate obiezioni circa la natura di aiuto di Stato illegittimo e che nel 2006 il legislatore era intervenuto subordinando il diritto all'esenzione all'ulteriore condizione che le attività agevolate fossero svolte in maniera «non esclusivamente commerciale». Va tra l'altro evidenziato che quest'ultima norma non è citata dalla disciplina IMU e che non è chiaro se il legislatore abbia così voluto escluderne l'estensione alla nuova imposta o se la consideri implicitamente richiamata. Considerando anche le notizie di stampa che insistono sulla volontà del Governo di intervenire sull'argomento è facile prevedere che nei prossimi mesi questa ipotesi di esenzione sarà oggetto di nuove disposizioni normative.

5. Versamento e dichiarazione. L'articolo 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che, come già previsto per l'ICI, anche l'IMU dovrà essere versata in due rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; sarà tuttavia possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24. La legge stabilisce inoltre che un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà disciplinare nel dettaglio le modalità di versamento. È inoltre previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, saranno approvati i modelli di dichiarazione.

6. Accertamento e riscossione. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. I Comuni, con proprio regolamento, possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, ai sensi del D.Lgs. 218/1997. I Comuni potranno inoltre prevedere che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, i Comuni possono: - invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti, indicandone il motivo; - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; - richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Sanzioni. In materia di IMU, il regime sanzionatorio è quello definito dall'articolo 14 del decreto ICI: - omessa presentazione della dichiarazione: dall'00 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di 51,00 euro; le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione; -dichiarazione o denuncia infedeli: dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta; - omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta e altre infrazioni, compresa la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, ovvero la mancata compilazione o la compilazione incompleta o infedele: da 51,00 a 258,00 euro - omesso o tardivo versamento: 30% imposta non versata.

8. La

penalizzazione dei fabbricati storico-artistici. Da ultimo si evidenzia che nell'IMU, a differenza che nell'ICI, non è previsto alcun regime di favore per gli immobili di interesse storico o artistico, cioè per gli immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il motivo potrebbe non dipendere dalla volontà del legislatore di eliminare l'agevolazione, quanto piuttosto dalla storia della sua introduzione e dall'infelice tecnica legislativa allora adottata. Originariamente, il decreto legislativo che disciplinava l'ICI non prevedeva particolari agevolazioni per i fabbricati storici o artistici: essi rientravano pienamente nel presupposto dell'imposta e la base imponibile era determinata applicando il moltiplicatore 100 all'importo della rendita catastale rivalutata del 5%. Successivamente, però, veniva stabilita una riduzione della base imponibile che veniva "costruita" in maniera più favorevole, cioè partendo dalla rendita catastale ottenuta prendendo in riferimento i valori i più bassi tra quelli previsti per gli immobili della categoria A. L'articolo 2 del D.L. 16 del 1993 (conv. L. 75/1993) ha infatti disposto che «per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504». Purtroppo il legislatore non provvide a modificare il decreto sull'ICI inserendo la norma agevolativi che restò quindi "confinata" al provvedimento che l'aveva introdotta. Ai fini dell'IMU, né la disciplina contenuta nell'articolo 13 del D.L. 201/2011 né quella degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 richiamati dall'articolo 13 ripropongono il trattamento di favore per i fabbricati storici o artistici. Se, come è auspicabile, il mancato richiamo della norma del 1993 non dipende dalla volontà di sopprimere l'agevolazione per questi immobili, ma è conseguenza della poco felice tecnica legislativa utilizzata, occorre che il legislatore provveda di conseguenza, possibilmente prima del versamento del primo acconto dell'imposta.

I conti delle Regioni / 18 VALLE D'AOSTA

Monopoli e clienti dell'imperatore

Il sistema di potere e i faraonici progetti di spesa del governatore Augusto Rollandin SUL TERRITORIO Con Finaosta un esteso sistema di 40 partecipazioni societarie tramite cui si controllano impianti di risalita, immobili, aziende dell'energia come Cva

Giuseppe Oddo

AOSTA. Dal nostro inviato

Tutti i martedì una folla di postulanti fa anticamera davanti all'ufficio di Augusto Rollandin. È tradizione che ad Aosta il martedì sia il giorno del mercato. La gente scende dai villaggi in città per un acquisto a buon prezzo. Per molti, però, questa antica consuetudine è solo un pretesto per far visita all'imperatore. È così che i valdostani si divertono a chiamare Rollandin. Tutta colpa del nome pomposo che si ritrova: Augusto. Il presidente della Regione si piazza in ufficio alla buonora e ha argomenti convincenti per tutti. Sa essere cortese e comunicare in modo semplice e diretto.

È un dispensatore di favori, Rollandin. Milita da una vita nell'Union Valdôtaine, il partito autonomista di centro, al potere dal dopoguerra. Si dice conosca ad uno ad uno i 125mila abitanti della Valle. Alle otto del mattino è già in giro per bar a stringere mani. I trascorsi giudiziari non ne hanno scalfito la popolarità. Condannato in via definitiva nel 1994 a 16 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici, ha ottenuto la riabilitazione (che estingue le pene accessorie e ogni altra conseguenza del reato). Manovratore dietro le quinte, è ritornato nell'agone politico nel 2001, con l'elezione a senatore, e nel 2008 ha riconquistato la guida della Regione burrascosamente lasciata nel 1990. La Corte dei conti lo ha obbligato a risarcire, all'ente di cui è a capo, 480mila euro per danno erariale, ma la cosa non lo scompone più di tanto dall'alto delle sue 14mila preferenze. La vicenda risale al 1993: contributi indebitamente corrisposti alle società di autotrasporto.

Sostiene Roberto Louvin, ex presidente della Regione e del consiglio regionale, esponente di Alpe, il movimento autonomista-ecologista nato da una costola dell'Union: «Rollandin sta stravolgendo i meccanismi di mercato facendo prosperare professionisti, consulenti, realtà imprenditoriali e attività gradite o non ostili al palazzo. Operazioni anche lungimiranti, come l'acquisizione delle centrali idroelettriche dell'Enel, sono gestite in assoluta opacità. Si prescinde dalle gare e si va per trattativa privata anche nella pulizia degli invasi, affidata ad aziende vicine al presidente. Si autorizza la realizzazione di mini centrali idroelettriche sui torrenti, provocando seri danni all'agricoltura e all'ambiente». Ad accaparrarsi le concessioni di questi piccoli ma redditizi impianti di produzione di energia sono sindaci-imprenditori come Luigi Berger, primo cittadino di Champ de Praz, e come Giulio Grosjaques, che prima di essere eletto sindaco del Comune di Brusson, paese natale di Rollandin, lavorava alle dipendenze di Berger.

La Regione autonoma è un conglomerato economico con 5.070 dipendenti diretti (tra cui 2.600 insegnanti e lavoratori della scuola) che pesano sul bilancio annuale per 259 milioni. Bisognerebbe aggiungere a questi numeri le migliaia di occupati del sistema delle partecipate. Senza contare gli 800 stagionali della forestale, esternalizzati di recente, e i dipendenti della Sanità, con altri 2mila addetti di cui quasi un quarto in condizioni di precarietà. Il principale braccio imprenditoriale di questo grande conglomerato pubblico è Finaosta, una specie di kombinat sovietico che possiede o controlla una quarantina di società: impianti di risalita, funivie, un patrimonio immobiliare di capannoni e aree industriali dati in affitto alle aziende private e imprese strategiche come la Cva, dove sono confluite le ex centrali Enel. La Compagnia valdostana delle acque, di cui Rollandin è stato presidente nel 2007, «ha assunto - dice Louvin - centinaia di persone senza concorso». Il suo fatturato è di 500 milioni, l'utile netto di 78.

La Regione inoltre detiene il monopolio dei servizi informatici, una partecipazione nelle due autostrade della Valle, le più care d'Italia, un'altra nella società di raccolta dei rifiuti e possiede il Casino di Saint Vincent. La Spa che gestisce la casa da gioco e il grand hotel Billia è la più oliata macchina clientelare della Regione. Ha chiuso il 2010 con 3,7 milioni di utile netto su un giro d'affari di 100 milioni, ma 60 sono stati spesi per

pagare i dipendenti: un migliaio, per la maggior parte raccomandati.

Dice Enrico Tibaldi, dissidente del Pdl da quando il partito è entrato nella maggioranza: «Il Casino in dieci anni ha diminuito i ricavi di un terzo e costretto l'azionista a vari aumenti di capitale per ripianare le perdite. Sono stato querelato due volte per diffamazione, per aver denunciato la superliquidazione dell'ex direttore generale e aver sottolineato ciò che la commissione parlamentare antimafia aveva certificato a proposito di procacciatori di clienti, i cosiddetti porteurs, coinvolti in inchieste di mafia». Era stato lo stesso Tibaldi, qualche anno fa, a parlare in consiglio regionale della presenza nel Casino di esponenti del clan Mandalà, la cosca di Cosa nostra legata a Bernardo Provenzano.

Avverte Raimondo Donzel, consigliere e segretario regionale del Pd: «La Regione è il centro motore di ogni iniziativa economica. Il rischio è che la politica invada tutti gli spazi; che lo sviluppo si trasformi in affarismo politico. L'attività più diffusa continua ad essere l'edilizia, che rappresenta l'8% del Pil regionale, una quota più alta della media nazionale». Ogni opera pubblica è una nuova colata di cemento.

Rollandin promette per l'anno prossimo il cablaggio dell'intero territorio regionale. Intanto in molte vallate il collegamento a internet funziona male. Il servizio ferroviario, ceduto dal Genio militare a Trenitalia, è a livelli antidiluviani. Il percorso non è elettrificato. Per andare da Aosta a Torino bisogna cambiare a Chivasso. Un quarto di secolo fa si viaggiava in Littorina. Ora la musica è cambiata: si va in Minuetto. Ma il nuovo treno diesel, acquistato con un contributo della giunta, non ce la fa a inerpicarsi fino a Pré Saint Didier e l'unica toilette di cui dispone è non di rado fuori servizio. Per i bisogni urgenti è prevista una sosta ad hoc alla prima stazione.

C'era un progetto per collegare Cogne a Pila facendo passare un trenino nella galleria che un tempo serviva a trasportare il minerale di ferro dal monte Creya agli altiforni di Aosta. È fallito. Sono stati spesi 30 milioni di euro in vent'anni. Soldi buttati. A lavori finiti l'opera non era più a norma.

Ora Rollandin lancia faraonici piani d'investimento: 140 milioni per trasformare la caserma Testafochi in campus universitario per i 600 iscritti all'ateneo di Aosta; 135 milioni per ampliare l'ospedale e ricostruire parzialmente la struttura esistente; 100 milioni per la funivia del Monte Bianco, in fase di realizzazione avanzata; 15-20 milioni l'anno per interventi sugli impianti di risalita; 60 milioni per l'ampliamento del Casino. E 225 milioni dovrebbero essere spesi per il "piro-gassificatore", un impianto di trattamento per trasformare i rifiuti in gas, contro cui hanno firmato 8mila valdostani per chiedere un referendum.

«La verità è che questi investimenti sono frutto di una politica di spesa, non di sviluppo», accusa Stefano Ferrero, del Movimento Cinque Stelle: «Sono uno spreco di denaro pubblico che abbiamo documentato in diversi esposti alla Procura. Rollandin è un piccolo Berlusconi: oltre che presidente della regione è prefetto, comandante dei vigili del fuoco, nomina i responsabili delle società controllate, il direttore generale dell'Ausl, decide sui trasferimenti dei dipendenti, funzione che la giunta ha avvocato a sé. O sei allineato o sei emarginato». Di fronte alla gravità della crisi finanziaria dello Stato e ai tagli imposti dalle manovre, queste politiche di spesa sono ormai insostenibili. L'amministrazione paga i fornitori in cinque giorni, un record. Ma dirottare risorse su un sistema di partecipate che più si ingrandisce e più si sottrae al controllo del consiglio è indice di scarsa trasparenza. Non si possono finanziare parenti e amici. Non si possono spendere 43 milioni per un aeroporto che non serve e non è nemmeno ultimato. Sembra un pezzo di Sud incuneato tra le Alpi. Ci manca solo la mafia e il patatrac è completo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Diciottesima puntata

Le precedenti puntate: il 5 (Lombardia), il 13 (Liguria), il 20 (Veneto), il 26 (Puglia) e il 29 ottobre (Emilia-Romagna); il 3 (Lazio), l'8 (Calabria) e il 24 novembre (Campania); il 1° (Toscana), il 21 (Marche) e il 28 dicembre (Friuli-Vg); il 4 (Piemonte), il 6 (Sicilia), il 10 (Trentino-Alto Adige), il 12 (Basilicata), il 17 (Umbria) e il 19 gennaio (Sardegna).

Foto: Augusto Rollandin, 62 anni, è presidente della Regione Valle d'Aosta dal 1° luglio 2008

Enti locali. Le istruzioni dell'Ifel

Calcolo dell'Imu in cinque mosse sull'Ici di cassa 2010

Gianni Trovati

MILANO

Scomporre la base imponibile dell'Imu in cinque componenti e calcolare per ognuna di esse gli effetti "imprevisti" che la riscrittura delle regole portata dall'introduzione dell'Imu può portare rispetto a quel che accadeva con la disciplina dell'Ici. È il passaggio obbligato per i Comuni che in queste settimane stanno cercando di risolvere il rompicapo del bilancio 2012, che proprio sull'Imu trova il proprio ostacolo principale. Il gettito della nuova imposta sul mattone, secondo quanto previsto dal DI 201/2011 (nel criptico articolo 13, comma 17), fa infatti variare anche la quota di fondo di riequilibrio «in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base». La norma non dice di più, e solleva parecchie domande di difficile soluzione: le differenze rispetto a che cosa si calcolano? Come impatta il criterio del calcolo ad aliquota di base? Quali sono le conseguenze sul fondo di riequilibrio.

A queste domande offrono una prima risposta le istruzioni diffuse ieri dall'Ifel, l'istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci, su come ogni Comune deve effettuare il calcolo delle variazioni di risorse fra 2011 e 2012 che si producono con il debutto dell'Imposta municipale unica.

La compensazione, prima di tutto, opera nel senso che i Comuni si vedranno aggiungere o togliere una quota di fondo di riequilibrio per pareggiare le minori o maggiori risorse assicurate dall'Imu a «disciplina di base» (l'aliquota è solo una delle componenti che determinano il gettito) rispetto all'Ici. L'Ici da assumere come riferimento, sottolineano i tecnici dell'Ifel, è quella del 2010, che al momento è l'ultima annualità a offrire un quadro completo a livello nazionale; il valore a cui ancorarsi, secondo le istruzioni, è quello della cassa effettivamente introitata, al netto di eventuali fattori straordinari.

Il problema più complesso, però, è nel calcolo del secondo termine di paragone, cioè il gettito che l'Imu può assicurare nel 2012. L'abitazione principale, che non entra nella perequazione con il fondo di riequilibrio perché questa viene calcolata solo sull'Imu divisa a metà fra Stato e Comuni, va calcolata partendo dall'ultimo archivio aggiornato, risalente al 2007 (ultimo anno prima dell'abolizione dell'imposta), che va però aggiornato con un «coefficiente di espansione» per tener conto dell'ampliamento nel numero di immobili intervenuto negli ultimi anni. Pochi problemi per quantificare i frutti degli immobili rurali strumentali (bisogna riferirsi alla categoria D10 se non si hanno dati diretti), mentre è sugli «altri fabbricati» che si concentrano le novità più importanti. La nuova disciplina, prima di tutto, arriva quasi ad azzerare le assimilazioni all'abitazione principale previste dalla normativa Ici (in pratica rimangono solo le abitazioni non locate possedute da anziani ricoverati in strutture sanitarie), per cui tutto il pacchetto va "trasferito" negli immobili soggetti all'aliquota di base del 7,6 per mille. Scompaiono dalla disciplina di base anche le agevolazioni facoltative per immobili dati in affitto (libero o a canone concordato), quelle per gli immobili storici e l'abbattimento del 50% per gli immobili inagibili. I calcoli devono poi tener conto del fatto che le entrate crescono anche sul versante dei «terreni agricoli», perché scompare la riduzione per scaglioni prevista dall'articolo 9 della legge Ici, mentre le «aree fabbricabili», quinto e ultimo capitolo del calcolo, vedono cambiare solo l'aliquota di base. Un ultimo accenno riguarda i «tributi minori», dalla Tosap all'imposta sulla pubblicità, che secondo le istruzioni Ifel sono da considerarsi sottratti al congelamento delle aliquote imposto dal 2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei servizi pubblici parere dell'Antitrust obbligatorio solo sopra i 10mila abitanti

Esclusive «vigilate» nei grandi enti

L'EFFETTO Nell'85% dei Comuni l'eccezione alla gestione concorrenziale potrà essere decisa senza passare dall'Authority

Gianni Trovati

MILANO

Il parere dell'Antitrust sulla delibera quadro che indica i servizi pubblici locali sottratti alla gestione concorrenziale è obbligatorio solo per i Comuni sopra i 10mila abitanti. Per gli altri (sono 6.875, cioè l'85% dei Municipi italiani) la procedura rimane quella "soft" delineata dalla manovra di Ferragosto, che impone l'analisi di mercato e la sua fissazione in delibera l'esame obbligatorio del Garante della concorrenza.

È questa la novità spuntata nell'ultima versione dell'articolo 25 con cui il decreto liberalizzazioni, varato venerdì scorso dal consiglio dei ministri e pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale», rilancia l'apertura al mercato nei servizi pubblici locali.

La delibera quadro, prevista già dal 2008 (articolo 23-bis del DL 112 di quell'anno) e poi rilanciata a Ferragosto dopo il passaggio referendario, è quella che serve a giustificare l'eventuale attribuzione di diritti di esclusiva ai gestori di servizi indicando «le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale» prodotti da questa scelta. Il decreto sulle liberalizzazioni prova a rendere drasticamente più effettiva questa previsione, imponendo che la delibera, e la conseguente esclusione di alcuni settori dalla liberalizzazione attraverso il riconoscimento di «esclusive», possa essere assunta solo dopo il via libera da parte dell'Antitrust. Nella versione pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», questa via «blindata» si riduce però ai 1.217 Comuni che contano più di 10mila residenti. In questo caso, l'analisi di mercato e la bozza di delibera quadro che ne scaturisce va inviata all'Antitrust entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto «Cresc-Italia», ma la procedura va comunque adottata prima di conferire o rinnovare la gestione, e poi ripetuta periodicamente. Una volta ricevuto lo schema, l'Authority ha 60 giorni di tempo per rispondere.

L'attribuzione di esclusive, comunque, non significa da sola il ritorno all'in house. Per l'affidamento diretto, infatti, valgono dal 1° gennaio del 2013 i limiti decisamente più stringenti messi in campo dal DL liberalizzazioni, che vieta di imboccare questa strada quando il valore del servizio da affidare supera i 200mila euro annui. Gli attuali affidamenti in house che superano questa soglia decadono automaticamente al 31 dicembre, con una novità in grado di offrire dieci mesi in più agli affidamenti superiori al vecchio tetto da 900mila euro che avrebbero dovuto chiudere i battenti a fine marzo. Slitta in avanti, dal 30 giugno 2012 al 31 marzo 2013, anche la data di chiusura degli affidamenti a società miste in cui il socio privato sia stato scelto con gara senza la contestuale attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio (gara «a doppio oggetto»).

Un'ulteriore possibilità di sopravvivenza, per un tempo supplementare fino a tre anni, è poi concessa alle aziende che si aggregano fino a coprire l'intero «ambito ottimale», la nuova unità di misura territoriale nella gestione dei servizi (ampia almeno quanto le attuali Province) che le Regioni dovranno individuare entro il prossimo 30 giugno.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE

Diritti di esclusiva

Il parere preventivo dell'Antitrust sulla delibera quadro che motiva la concessione di diritti di esclusiva ai gestori di servizi pubblici locali è obbligatorio solo quando il Comune affidante supera i 10mila abitanti

Nel caso dei Comuni inferiori rimane la necessità di adottare la delibera quadro, ma senza il parere dell'Antitrust

Affidamenti in house

Dal 1° gennaio prossimo l'affidamento in house è possibile solo per servizi di valore inferiore a 200mila euro annui. Gli affidatari diretti devono in ogni caso assicurare la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore

è finita Regularmente nel decreto mille proroghe

La norma salvapartiti c'è sempre

Ridotte a quasi nulla le multe per le affissioni abusive

Anche se i ministri tecnici, con il sussiego che li contraddistingue, hanno sdegno che si parli di milleproroghe, perché si tratterebbe di un «poche proroghe», l'antico andazzo procede. Infatti, alla vagonata di proroghe introdotte dal governo, altre ne aggiungono i parlamentari, secondo un costume consolidato da decenni. Ecco che, altrettanto puntuale, arriva la norma salvapartiti. Per evitare ai movimenti politici l'incomodo di pagare le (salate) sanzioni per affissioni abusive di manifesti venne introdotta, con quasi generale accordo, una disposizione che sanava le violazioni commesse dal 2005 al 2008, «in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia». Il termine era stato poi regolarmente prorogato, più volte. Adesso, nel mille-proroghe in discussione alla Camera, è spuntata l'ennesima sanatoria, sempre per la modica somma di 1.000 euro per anno e per provincia (nemmeno per comune: no, per un'intera provincia), per le violazioni commesse «fino al 29 febbraio 2012». Siamo alla sanatoria sulle violazioni future, fenomeno che definire curioso sarebbe gentile. Non c'è bisogno di essere funzionari comunali o vigili urbani per sapere quali livelli le affissioni abusive raggiungano durante le campagne elettorali: politiche, europee, amministrative, referendarie, regionali. Chi prima passa, prima affigge, ovunque vi sia un metro quadro libero oppure sovrapponendosi alle affissioni regolari di altri (che spesso poi sono irregolari, perché il costume di non rispettare gli spazi assegni è diffuso). Il fenomeno raggiunge livelli patologico-gici soprattutto nel centro sud, Roma in testa, ove risulta arduo trovare affissioni regolari sotto elezioni. Proprio per le dimensioni eccezionali toccate dal pessimo costume, a pronunciarsi a favore sono quasi tutti i partiti. Fanno eccezione, fin dal sorgere delle continue sanatorie, i radicali, solitari nel condurre una battaglia di civiltà e di legalità. Anche l'Anci preferisce ignorare questo costante malvezzo, che pure costa ai comuni milioni di euro l'anno, perché debbono sobbarcarsi le spese (se e quando effettuate) per la pulitura e per la deaffissione dei manifesti abusivi e non introitano che una ridicola cifra di pochi euro in luogo delle somme per pesanti sanzioni che la legge prevede.

L'Imu sui fabbricati invenduti tagliabile fino al 3,8 per mille

L'Imu dei fabbricati invenduti può essere ridotta fino al 3,8 per mille. L'art. 56 del decreto legge sulle liberalizzazioni consente infatti ai comuni di dimezzare, a partire già dall'anno in corso, la pressione fiscale standard sul magazzino delle imprese di costruzione. Un intervento che, insieme alle novità Iva in tema di cessione e locazione degli immobili abitativi, vuole dare ossigeno a un settore, quello immobiliare, in forte crisi. La prima condizione per poter usufruire dell'agevolazione è soggettiva: il contribuente Imu deve potersi qualificare come impresa di costruzione. Ciò significa, citando la circolare ministeriale n. 45 del 2 agosto 1973, svolgere «anche occasionalmente attività di produzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia [...], in tutto o in parte, affidata ad altre imprese»; fra le attività in parola debbono comprendersi, per costante assimilazione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche gli interventi di recupero ex art. 3, lettere c), d) e f), del dpr 380/00. Nessuna agevolazione, invece, per le altre tipologie immobiliari, in particolare per quelle di compravendita: un modello di business, altrettanto in crisi, che risulta inspiegabilmente dimenticato. Deve trattarsi, inoltre, di fabbricati destinati alla vendita la cui costruzione (o il cui recupero) risulti completata: la seconda condizione per godere dell'agevolazione, di natura oggettiva, si identifica, in definitiva, con il tipico «magazzino» prodotti finiti dell'immobiliare di costruzione o ristrutturazione (ciò a prescindere dalla categoria catastale delle unità immobiliari che, dunque, potrebbero essere anche non ad uso abitativo). L'impiego dell'aliquota ridotta ha però dei limiti temporali. Quello generale è pari a tre anni: trascorsi, infatti, 36 mesi dall'ultimazione dei lavori si tornerà a subire il carico tributario pieno (e questo escluderà immediatamente o in breve tempo buona parte dello stock d'immobili a oggi invenduto). L'agevolazione cesserà, inoltre, nel momento in cui il cespite verrà qualificato come immobilizzazione (magari per destinarlo a uffici aziendali, luogo di produzione o magazzino) oppure nell'ipotesi della sua locazione (anche se mantenuto in bilancio d'esercizio, perché comunque disponibile per la vendita, nell'ambito dell'attivo circolante). Una boccata d'ossigeno, quella della riduzione dell'Imu per le imprese di costruzione, che potrebbe risolversi, però, in un'arma spuntata: la facoltà di ridurre l'aliquota, che spetta ai singoli comuni, si configurerebbe, salvo diversi chiarimenti, come una rinuncia gravante esclusivamente sul bilancio dell'ente locale. Il decreto non modifica, infatti, l'undicesimo comma dell'art. 13 del dl 201/11 che impone il riversamento allo stato della metà dell'aliquota base a prescindere proprio dalle riduzioni deliberate dai comuni.

Quiliano, presto al lavoro un squadra anti evasori

Tempi duri per gli evasori fiscali anche a Quiliano. L'amministrazione Ferrando ha infatti deciso in base alle più recenti normative, e in particolare al decreto «Salva Italia», di aderire a una convenzione che vedrà la partecipazione di molte altre amministrazioni in Liguria e in Italia con Agenzia delle entrate, Anci e Ifel, ovvero l'Istituto per la finanza e l'economia locale. La delibera è stata approvata dalla giunta. «E' previsto al coordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, un team di esperti antievasione ha spiegato il sindaco Alberto Ferrando - e localmente saranno attivate anche attività di formazione al personale del Comune. I corsi prevedono l'insegnamento di un uso corretto del web per rilevare i movimenti dei potenziali evasori». Il coordinamento di tutte le attività previste dal protocollo spetterà a un team anti evasione formato da otto esperti, provenienti da Anci e Ifel e dall'Agenzia delle entrate, specializzati nei processi di verifica e accertamento comunale erariale, banche dati e informatica. L'accordo prevede che il 30% delle somme recuperate grazie all'azione combinata di Comune e Agenzia delle entrate sia versato nelle casse comunali. «Nel lungo periodo - ha concluso il sindaco - i risultati potrebbero essere davvero molto significativi».

È QUANTO VALE LA LIQUIDITÀ CHE GLI ENTI LOCALI SARANNO OBBLIGATI A DEPOSITARE IN TESORERIA

Lo Stato ritira 30 mld dalle banche

Comuni, Regioni e Province dovranno anche smobilizzare gli investimenti Beffa sui debiti commerciali della Pa

Antonio Satta e Andrea Bassi

La cifra è approssimata per difetto. Comuni, Province e Regioni avrebbero depositata nel sistema bancario una liquidità di almeno 30-35 miliardi. Per farsi un'idea di quanto questo tesoretto sia prezioso per gli istituti di credito, basta considerare che all'asta di liquidità di fine dicembre voluta da Mario Draghi e che ha ridato fiato al sistema, le banche italiane hanno drenato una cinquantina di miliardi. Adesso, e in tempi strettissimi, dovranno trasferire alla tesoreria statale un'ammontare pari ai due terzi del sostegno della Bce. È l'effetto della norma inserita nel decreto sulle liberalizzazioni firmato ieri dal capo dello Stato, che obbliga gli enti locali a parcheggiare la liquidità derivante dall'incasso dei tributi propri sul conto di tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia. Quelle somme fino ad oggi potevano essere riscosse e affidate, dopo una regolare procedura di gara, alle banche. Un business nel quale si sono tuffati tutti i principali istituti di credito, da Mps alla Bnl, dalla Popolare di Vicenza, fino a Unicredit. Anzi, la banca guidata da Federico Ghizzoni è quella che negli ultimi tempi aveva vinto la maggior parte delle gare bandite per gestire le tesorerie degli enti locali. Adesso le banche potranno continuare a effettuare la riscossione, ma dovranno rinunciare alla parte del business che a loro più interessava, ossia la gestione della liquidità. Secondo quanto previsto dalla norma del dl sulle liberalizzazioni dovranno trasferire il 50% delle somme depositati sui conti delle banche alla tesoreria entro il 29 febbraio del 2012 e il resto della cifra entro il 16 aprile. A volere fortemente quest'articolo è stata Maria Cannata, responsabile per il debito pubblico del Tesoro, che è costretta da mesi a organizzare aste di titoli di Stato al cardiopalma, con l'aggravante che, visti i livelli di spread, deve privilegiare titoli a breve scadenza per non impegnarsi a pagare per troppi anni interessi al limite della sostenibilità. Poter disporre di una liquidità aggiuntiva per miliardi sui conti di tesoreria può rendere il suo compito meno arduo. Il problema è che per le banche valgono le ragioni opposte. Così, quando la scorsa settimana MF-Milano Finanza ha reso nota l'intenzione del governo, all'Abi hanno fatto un salto sulla sedia. Anche perché nessuno aveva coinvolto l'associazione presieduta da Giuseppe Mussari nel lavoro preparatorio, per l'elaborazione di questa norma, svolto dai tecnici del Tesoro insieme a quelli della Banca d'Italia. A quel punto è partita l'offensiva diplomatica delle banche, che si è aggiunta al fuoco di sbarramento di Anci, Upi e Regioni. Gli enti locali, infatti, non hanno alcuna intenzione di perdere la presa sui propri depositi e neanche vogliono smobilizzare tutti gli investimenti, come prevede la norma stessa. Una pressione notevole che è riuscita a ritardare di qualche giorno il trasferimento del decreto da Palazzo Chigi al Quirinale per la firma del capo dello Stato, necessaria per la promulgazione. Alla fine, però, le ragioni del Tesoro hanno prevalso e la norma sui depositi non è stata stralciata. Banche ed enti locali sono riusciti soltanto a far aggiungere due codicilli, per la verità, non irrilevanti. Innanzi tutto gli investimenti da smobilizzare entro il 30 giugno, non saranno indistintamente tutti, ma solo quelli elencati in un decreto che il ministero dell'Economia dovrà varare entro il 30 aprile. Un passaggio che si è reso indispensabile, per esempio, per non costringere comuni e regioni a cedere le quote delle utility in loro possesso, che nella prima estensione sarebbero state invece comprese tra gli investimenti da smobilizzare. La seconda modifica riguarda la possibilità di rinegoziare i contratti in essere sé per i servizi di tesoreria ed eventualmente recedere da essi. Anche qui una modifica imposta da un aspetto probabilmente sottovalutato da chi ha steso la prima versione della norma. La disponibilità della liquidità era una delle componenti essenziali dei contratti assegnati con gare pubbliche, al pari del costo del servizio. Una volta venuta meno, l'impossibilità di ridiscutere i termini del contratto avrebbe portato a un'inevitabile strascico giudiziario. Resta però la singolarità di un governo che da una parte ha fatto di tutto perché le banche potessero raccogliere liquidità dalla Bce (almeno 50 miliardi sono arrivati al sistema per quella via) e poi ne

porta via al sistema 30-35 in un colpo solo (anzi, in due ondate). Ieri, intanto, novità si sono registrate anche sul fronte dei pagamenti dei debiti commerciali della Pa. Nella legge Comunitaria in discussione alla Camera era stato presentato un emendamento per anticipare il recepimento della direttiva. Il comitato dei nove, però, ha deciso di stralciarlo perché argomento già inserito nel dl liberalizzazioni. Nel testo infatti, è rimasta la norma che prevede il pagamento dei debiti usando i fondi per i rimborsi d'imposta a contribuenti e imprese. Una partita di giro più che un saldo vero e proprio. (riproduzione riservata) Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/tesoreria

Foto: Maria Cannata

CASO BNL LA SUPREMA CORTE ANNULLA IL SEQUESTRO STABILITO DAI MAGISTRATI DI MESSINA **Derivati, la Cassazione bocchia i pm**

Secondo i giudici il mark-to-market iniziale negativo non costituisce un danno per i Comuni. Né un ingiusto profitto per l'istituto di credito. I vantaggi devono essere giudicati soltanto alla scadenza del contratto
Luca Gualtieri

La giurisprudenza italiana sui derivati ruota intorno al controverso concetto di mark-to-market. E proprio l'interpretazione del mark-to-market è al centro di una storica sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in merito alla vertenza che contrappone la Banca Nazionale del Lavoro e i Comuni siciliani di Messina e Taormina. I fatti. Nel maggio scorso il Tribunale di Messina ha disposto un sequestro preventivo di 17 milioni nei confronti della Bnl. Il provvedimento è stato preso per una presunta truffa aggravata su derivati venduti dal 2002 al 2007 e la somma congelata equivale al presunto illecito profitto che Bnl avrebbe incassato. Fin qui nulla di strano: i magistrati messinesi si sono allineati al teorema seguito da altre procure italiane. Sennonché a giugno il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro, spiegando che «non sussiste alcun fumus di reato di truffa» ai danni dei due Comuni e che «non si può dubitare della legittimità dell'operazione nel suo complesso». Tre mesi dopo la procura e le due amministrazioni hanno presentato ricorso in Cassazione contro l'annullamento. E adesso è arrivata la sentenza della Suprema Corte che ha dichiarato l'inammissibilità di tutti i ricorsi, riconoscendo la correttezza dell'operato della banca. La sentenza ruota intorno al concetto di mark-to-market, smontando il teorema dei «costi occulti» sostenuto dai pm. Secondo i giudici romani, il mark-to-market non rappresenta un valore concreto e attuale, ma soltanto una proiezione finanziaria basata su un valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata. Per determinare il suo valore bisogna inoltre considerare i costi sostenuti dalla banca e l'upfront erogato al cliente. Se infatti il mark-to-market iniziale fosse pari a zero e l'ente decidesse di recedere in anticipo dal contratto, l'istituto di credito rischierebbe di riportare una perdita, danneggiando così azionisti e correntisti. Insomma, i giudici lasciano intendere che un mark-to-market iniziale negativo non rappresenti un ingiusto profitto per la banca, ma una ragionevole forma di tutela. «Dunque», spiega la sentenza, «per stabilire se quel dato rappresenti o meno un vantaggio o un danno per il contraente, occorre procedere a una disamina a posteriori, allorché il contratto abbia raggiunto la sua normale scadenza», conclude la Cassazione. Per esempio, nel caso di Messina e Taormina i contratti hanno finora generato differenziali positivi per i Comuni, a cui vanno aggiunte le consistenti somme incassate a titolo di upfront. Insomma le operazioni in questione hanno avuto una convenienza economica per le due amministrazioni coinvolte e non c'è stato nessun danno economico. Fonti legali assicurano che la sentenza della Cassazione farà scuola e potrebbe incidere profondamente sulla decina di procedimenti analoghi in corso in Italia. Compreso quello di Milano che vede sul banco degli imputati Depfa, Ubs, JP Morgan e Deutsche Bank. (riproduzione riservata) Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/bnl

Foto: La sede della Cassazione

«Lo Stato ci lasci l'Imu, non chiederemo altro»

Primi cittadini d'accordo con la proposta lanciata dal varesino Fontana (Anci)
PAOLO CANDELORO

di PAOLO CANDELORO - VARESE - RINUNCIA ai trasferimenti finanziari dallo Stato in cambio di tutti gli introiti derivanti dall'Imu. Una proposta, quella lanciata da Anci Lombardia per bocca del suo presidente Attilio Fontana, che trova sostanzialmente d'accordo i sindaci del Varesotto. Una vicinanza di pensiero assolutamente bipartisan, un'idea condivisa anche da primi cittadini politicamente distanti dal loro collega leghista. Ma, del resto, le difficoltà economiche nelle quali versano i Comuni italiani non hanno colore. «SONO assolutamente a favore - afferma infatti Samuele Astuti, giovane sindaco di Malnate a capo di una Giunta di centro-sinistra -. Trovo senza dubbio interessante la proposta di rendere indipendente l'Imu dal punto di vista del finanziamento, e per due motivi. Da un lato, infatti, responsabilizzerebbe gli enti locali, i quali si troverebbero a stare attenti non solo alle spese ma anche alle entrate; dall'altro, questa maggior autonomia, col conseguente accrescimento delle possibilità di pianificazione da parte dei Comuni, permetterebbe ai cittadini di possedere più elementi per giudicare l'operato dei loro amministratori. Penso che il Governo possa ascoltare questa richiesta». «Si tratta di una proposta molto intelligente - sottolinea Graziella Giaccon, sindaco leghista di Laveno-Mombello - anche perché, dalle prime proiezioni di bilancio conseguenti alla manovra, la situazione dei Comuni appare drammatica. E questo soprattutto in un territorio, il nord della provincia, rimasto praticamente senza attività produttive. L'Imu è una tassa municipalizzata, e non si capisce perché la si debba girare allo Stato, tanto più che ritoccare ulteriormente l'aliquota Irpef non è fattibile. Mi auguro che questa proposta venga accettata: ci sarebbe di grande aiuto». «La proposta di Fontana? Certamente condivisibile - dichiara Giorgio Volpi, sindaco di Olgiate Olona in forza al Pdl -. A mio parere, però, se i Comuni potessero utilizzare i loro soldi, non avrebbero bisogno di quelli dello Stato. In confronto, infatti, la nostra disponibilità è ben superiore a quella proveniente da Roma. Imu a parte, la situazione dei Comuni è davvero tragica: rischiamo il collasso». Image: 20120125/foto/1945.jpg